



FRANCESCO

PER LA GRAZIA DI DIO

IMPERADORE DE' ROMANI SEMPRE AUGUSTO
RE DI GERMANIA E DI GERUSALEMME, DUCA DI LORENA E DI BAR,
GRAN DUCA DI TOSCANA &c.



Volendo Noi per universal beneficio della Toscana, e del Commercio, che si proceda prontamente alla restaurazione della Strada di Posta, che dalla Città di Firenze vada a' Confini del Bolognese, e a ridurla più agevole, e comoda per mezzo di quelle variazioni, che sono state progettate, e che si troveranno più proprie per facilitare la comunicazione del Traffico fra la Toscana, e la Lombardia, non meno che il passaggio a i Forestieri per il nostro Gran-Ducato: E riflettendo, che le Comunità, le quali sono particolarmente incaricate del rispettivo mantenimento di essa, non sono capaci di poter da per se sole soffrire tutta la spesa, che a tale oggetto, si rende indispensabile; Quindi è, che a fine, che possa eseguirsi con minor loro aggravio, ed anche in vista del vantaggio, ch'è per risultarne all'Universale, ci siamo determinati di far supplire alle spese per ciò necessarie con una Imposizione straordinaria, da porsi per questa volta solamente sopra le Rendite degli Effetti descritti alle Decime Gran-Ducali, e del Contado, e all'Estimo di tutte le Comunità sottoposte alla Giurisdizione del Magistrato de' Nove, e della Città, Contado, e Montagna di Pistoia, come pure sopra quelle delle Case di Livorno, e de' Luoghi di Monte di questa Città.

Vogliamo che questa Imposizione si esiga in due anni sopra le Rendite sopraddette alla ragione di tre per cento l'anno in tante rate rispettive, e secondo le scadenze de' tempi, ne quali si devono, e sogliono fare i pagamenti ordinarij agli Ufizj predetti a forma delle Istruzioni da darsi a' Deputati di essa; all'effetto di che i Camarlinghi non faranno le Ricevute di saldo de' pagamenti delle Tasse ordinarie dovute agli Ufizj sopraccennati, se prima non resteranno saldate da ciascun Debitore le rate dell'Imposizione presente.

Intendiamo che restino compresi in questa Imposizione tutti gli Effetti, e Rendite della natura sopraccennata appartenenti a qualunque Persona, benchè forestiera, ediente per qualsivoglia titolo, e privilegio, ancorchè fusse fondato sul numero de' dodici figliuoli, o qualunque altro di cui occorresse fare special menzione.

E solamente eccettuiamo i Beni descritti all'Estimo delle Comunità esistenti nelle Cancellerie di Fivizzano, e Castiglion del Terziere, e quelle delle Contee, le quali dispensiamo dal concorrere alla spesa della Strada sopraddetta.

Eleggiamo il Senatore Ascanio Sanminiati Soprintendente de' Monti, il Senator Neri Venturi Sopraffindaco de' Nove, e il Senator Filippo Guadagni Provveditore della Parte per Deputati della presente Imposizione, della quale particolarmente gl'incarichiamo, autorizzandoli a dare tutti gli ordini opportuni, e a prendere quei provvedimenti, che crederanno necessari per la buona direzione, e regolamento di essa; Siccome a fare qualunque dichiarazione occorresse, e a decidere ogni controversia, che potesse insorgere sopra la medesima.

Gli diamo inoltre facoltà di prevalersi per gli effetti suddetti di tutti i Cancellieri, e Camarlinghi, e di qualunque altro Ministro degli Ufizj soprannominati, i quali faranno particolarmente tenuti a prestar loro ogni puntuale, ed esatta obbedienza, acciocchè il tutto sia regolato, ed eseguito nelle forme più proprie, e questa Imposizione riesca all'universale di quel minore aggravio, che sarà possibile a forma delle nostre Paterne intenzioni. Fatto in Firenze li ventiquattro Marzo 1749.

IL CONTE DI RICHECOURT.

FRANCESCO PECCI.

PAGNINI.